



Prot. 451/13

Roma, 30/09/2013

A tutte le Aziende Associate

Circolare n. 71 ER

AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA IVA

Con decorrenza 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento passerà al **22 per cento. Nessuna modifica è stata prevista per le altre tre aliquote Iva, quella dello zero per cento, quella del 4 per cento e del 10 per cento.**

L'aumento deriva da quanto previsto dall'articolo 40, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e dalla proroga disposta ad opera dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

La modifica ha un naturale impatto sulla fatturazione per cui è necessario individuare il **momento di effettuazione della operazione**. Per quest'ultimo occorre rifarsi all'articolo 6 del provvedimento Iva (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed alle successive modificazioni ed integrazioni). **Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il cui momento di effettuazione delle operazioni decorre dal 1°ottobre 2013, subiranno, di conseguenza, l'aumento al 22 per cento della aliquota Iva ordinaria.**

Nel richiamare l'attenzione ad una attenta lettura del menzionato articolo 6 per individuare il **momento di effettuazione della operazione**, possiamo stabilire in **via generale**, che le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate **nel momento della consegna o della spedizione dei beni**, mentre le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate **nel momento del pagamento dei corrispettivi**.

Una **deroga** a questo principio generale è data dal fatto che se in data anteriore al verificarsi degli eventi appena cennati o indipendentemente da essi, venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Pertanto in questi casi, di cui un caso tipico è quello degli **acconti**, se la fattura viene emessa prima del 1°ottobre 2013, l'aliquota ordinaria Iva sarà quella del 21 per cento. Mentre se il pagamento del **saldo, o un ulteriore versamento** relativo alla operazione per la quale si è pagato l'acconto, o la **consegna del bene**, vengono effettuati dal 1°ottobre 2013, nella fattura che ne consegue dovrà essere applicata la nuova aliquota ordinaria Iva del 22 per cento.

Un discorso a parte meritano le cessioni di beni mobili la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e che deve avere le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. In questi casi la fattura, riportante la data ed il numero dei documenti sopra richiamati, è **emessa in differita**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. **Pertanto in questi casi se le consegne oggetto della fattura differita sono avvenute in**





data antecedente al 1° ottobre 2013 verranno fatturate con l'aliquota ordinaria del 21 per cento.

Ulteriore casistica è prevista per le **note credito di variazione in diminuzione** dell'imposta sul valore aggiunto, regolate dall'articolo 26 della normativa Iva. Tipico è il caso degli abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Queste note credito, anche se emesse dal 1° ottobre 2013, riporteranno l'aliquota ordinaria Iva vigente al momento della operazione cui si riferiscono le note di variazione stesse.

Naturale conseguenza dell'aumento è quella che si ripercuote sui **commercianti al minuto e sugli altri contribuenti che non hanno l'obbligo di emettere fattura se non richiesta dal cliente** non oltre il momento di effettuazione della operazione. Questi soggetti, all'atto delle operazioni di liquidazione e versamento dell'imposta, debbono necessariamente scorporare dal corrispettivo l'Iva relativa. Quindi, con riferimento ai corrispettivi che scontano una aliquota Iva del 22 per cento, al momento dello scorporo occorrerà dividere l'importo dei corrispettivi per il coefficiente di valore 122 e moltiplicare successivamente il risultato per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro (art. 27 testo Iva). Con questa operazione si ricava l'imponibile, che moltiplicato per l'aliquota Iva (22 per cento) riferita ai corrispettivi determina l'imposta stessa.

Cordiali saluti

Segreteria Generale
Area Tecnico Fiscale
Massimo Magionesi

